

ELISA OGCHIPINTI

UNA FAMIGLIA DI RUSTICI PROPRIETARI
LEGATA ALLA CANONICA DI SANT'AMBROGIO:
I DA TREZZANO

1. *Il luogo di Trezzano e le origini della famiglia*

La prima menzione della località di Trezzano, situata nel territorio pievano di Cesano Boscone risale al 915¹. Nel marzo di quell'anno venne rogato un documento con il quale Pietro « filius Materni presbyter mediolanensis » donava ai « clericis custodibus ostiariis acolytis et exorcistis » della chiesa di Santa Maria female un massaricio che egli possedeva « in vico et fundo Trecciano », che era tenuto e lavorato « per Gisone masario libero homine ». Detto massaricio dava una rendita annua di 8 moggi di mistura (« promiscua »), 12 buoni denari d'argento, 2 polli, 10 uova e la metà del vino prodotto, e veniva donato perché i chierici della chiesa maggiore milanese e i loro successori « perpetuis temporibus » cantassero vespro, mattutino e il restante ufficio in suffragio dell'anima del donatore e per quella dell'arcivescovo Aicone, al quale forse doveva appartenere originariamente il possesso, altrimenti non si spiegherebbe il motivo di tale suffragio per la sua anima.

Per rinvenire altre notizie inerenti alla località di Trezzano che ci diano anche qualche indizio sui possessori delle terre in quel tempo, dobbiamo arrivare al 997. Infatti il 1 aprile di quell'anno « Anselmus (ii) filius quondam item Anselmi (i) » giudice con il figlio Anselmo iii, cittadini milanesi, donarono a Costantina figlia di Giselberto giudice di Pavia, case e terre in Trezzano e Gudo², oltre ad una casa posta a Milano vicino alla porta Ticinese dove si trovava la loro abitazione³. Seguendo la ricostruzione dell'albero genealogico della famiglia degli Avvocati, operata dal Biscaro, sappiamo che i due Anselmi citati ap-

¹ CDL, n. 457, coll. 790-791.

² Gudo-ante Biago, ora Gudo Visconti, era posto nel territorio della pieve di Rosate, confinante ad ovest con quella di Cesano Boscone, cfr. *Liber Notitiae*, 46 D.

³ CDL, n. 929, coll. 1634-1636; registro in G. Biscaro, *Gli avvocati dell'arcivescovo di*

partenevano appunto a tale famiglia, la quale risulta aver posseduto parecchie terre in Trezzano, come vedremo dalla documentazione posteriore⁴.

Soltanto al 1031 si registra un'altra notizia relativa a terre trezzanesi: a Como, il 10 novembre, Anselmo IV Avvocati « filius bone memorie Anselmi (in) » della città di Milano — si tratta probabilmente di un figlio di Anselmo e Costantina⁵ — acquistò per 42 lire di denari d'argento, dalla monaca Gisla figlia di Gotefredo di Albairate⁶ e vedova di Tadone di Como, « iuges legiptimas quatuordecim », posti a Trezzano⁷.

Tuttavia le condizioni economiche della famiglia degli Avvocati dovettero attraversare negli anni seguenti un periodo di gravi difficoltà — ricordiamo che è un torno di tempo particolarmente difficile a Milano per la lotta tra l'arcivescovo e i capitanei da una parte e i minori feudatari dall'altra, con il noto intervento dell'imperatore Corrado: tanto più travagliato dunque per la famiglia degli Avvocati dell'arcivescovo, per cui nel marzo 1038 Anselmo IV Avvocati « filius bone memorie item Anselmi (in) », fu costretto a cedere ad Adelgisio prete dell'ordine dei decumani 15 iugeri di terreno posti nella località di Iborino⁸, che quest'ultimo assegnò alla canonica di Sant'Ambro-

Milano, in ASL, xxxii (1906). Appendice, t. p. 22. Costantina, vedova di Ibone, definita dai donatori « amica nostra », è la sposa di Anselmo in. Dunque questa donazione sarebbe in sostanza il 'consultum' che il marito, con il padre, costituivano sui propri beni, per garantire il faderio della moglie (cfr. A. LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899, pp. 241-242). Le terre donate a Costantina in Trezzano, ammontavano ad un settime di 6 pertiche iugali, 10 iugeri di campi arativi, 4 iugeri di prati, 5,5 iugeri « de silvis stelareis et castaneis seu roboris adque gerbis ».

⁴ ASM, MD, n. 538; DELLA GROCE, t. 2, f. 123; *Atti privati*, vol. II, doc. 193, pp. 116-118; citato e registrato in Biscaro, *Gli avvocati*, cit., Appendice, II, p. 22. Oltre alla ricostruzione dell'albero genealogico, notizie, vicende, difficoltà relative alla famiglia degli Avvocati verso la fine del XII secolo, si trovano nel citato articolo del Biscaro.

⁵ Così infatti anche dalla ricostruzione dell'albero genealogico operata dal Biscaro (cfr. Biscaro, *Gli avvocati*, cit., p. 10).

⁶ La località di Albairate si trovava nel territorio della pieve di Corbetta (*Liber Notitiae*, 46 D), confinante ad ovest con la pieve di Cesano Boscone.

⁷ A proposito della vendita del 1031, il Biscaro parla erroneamente di 12 iugeri, cfr. Biscaro, *Gli avvocati*, cit., p. 10.

⁸ La località di Iborino viene ancora citata come « castru Iboryno » in un documento del 1192 (ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 189). Essa è da identificarsi con Iborino in pieve di Rosate (*Liber Notitiae*, 248 B). Ancora sull'odierna carta geografica si osserva nella zona la località « Madonna del Dosso » che porta tra parentesi la denominazione « Borino » (cfr. Carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare, f. 45, in SO: « Gaggiario »). Pare dunque sia da escludere l'identificazione della località stessa, a proposito del documento del 1038, con Oreno in pieve di Vimercate, avanzata dalla Santoro (cfr. *Atti privati*, vol. II, doc. 262, pp. 249-251); il Biscaro identifica la località con Inveruno (cfr. Biscaro, *Gli avvocati*, cit., Appendice, II, p. 23); viene invece esattamente indicata come « Iborinum (luogo in pieve di Rosate)

gio. Venne riservato ai fratelli di Anselmo Avvocati, Alberto e Ribaldo infante, il diritto di riscattare i beni venduti entro vent'anni, pagando alla Canonica 50 lire⁹.

Dai documenti del XII secolo, gli Avvocati risulteranno essere stati grandi possessori di terre in Trezzano: tuttavia dovettero progressivamente cedere i loro beni, che vennero così, per la maggior parte, attraverso complesse operazioni economiche, nelle mani della canonica di Sant'Ambrogio.

(c) » dal Manaresi (cfr. *Atti del Comune*, Indicc., p. 617). Possessi nella località di Iborino la Canonica ne manienne anche in seguito; abbiamo infatti notizia di un breve di Clemente III, datato 23 giugno 1188, con cui il papa confermava alla Canonica tutti i possessi che essa aveva in varie località, tra cui anche quella di Iborino; l'originale di questo breve si trova in ASA, Pergamene del XII secolo, n. 159. Un'altra conferma di possessi della canonica di Sant'Ambrogio in Iborino ci viene da un documento del 3 maggio 1196, quando il prevo-
vosto Pietro investì a tempo indeterminato Arnaldo Albrici di tutta la terra con un settime che egli possedeva in quel luogo, ricevendone la terza parte del raccolto e, come affito per prati, boschi e settime, a san Martino una somma di denaro, 6 polli e 1 sestario di frumento (DELLA GROCE, I, II, f. 178).

⁹ *Atti privati*, vol. II, doc. 262, pp. 249-251. Oltre che ad Iborino, la canonica di Sant'Ambrogio già all'inizio del XII secolo, possedeva beni in Trezzano in comune con il monastero di Sant'Ambrogio: la notizia si ricava da un documento riportato nel Codice Diplomatico Milanese (DELLA GROCE, I, 6, f. 129). Si tratta di un livello concluso fra Giovanni abate del monastero di Sant'Ambrogio — per consenso dei fratelli Algisio e Arialdo avvocati dello stesso monastero — e Gerardo presbitero della Canonica, secondo il quale l'abate avrebbe dovuto dare al prevo-
vosto « ad habendum et tenendum seu censum reddendum libellario nomine usque ad annos viginti novem et deinde in ante usque in perpetuum: id est totam illam portionem que est medietas quam monasterium sancti Ambrosii habet in communibus (con la canonica)... de omnibus casis et rebus territoris in locis et finibus » di San Zenone, Caletrano e Trezzano. I beni di Trezzano erano pervenuti a Sant'Ambrogio da parte del fu Ottone Fabri. Il censo che il prevo-
vosto avrebbe dovuto consegnare a san Martino era di 2 denari buoni d'argento, sotto pena di 20 lire. Per tale livello, l'abate ricevette 12 lire di buoni denari d'argento, che egli diede poi ai fratelli Nazario e Ambrogio « qui dicitur Scopelli » per l'affitto della caneva che acquistò da essi. L'atto rogato a Milano venne scritto dallo stesso abate Giovanni. Con la stessa data è riportata (DELLA GROCE, I, 6, ff. 130-131) la promessa dell'abate a non causare « placitum vel intentio » per la porzione di beni che il Monastero nei luoghi suddetti aveva in comune con la Canonica « et neque de duobus denariis ficto quod ligitur in isto libello », e per altri beni posti nella località di Cerro. A conferma di questa « carta promissionis », l'abate ricevette dal prevo-
vosto Gerardo per i beni suddetti oltre a quelli di Cerro, il fitto annuo di 6 soldi che la Canonica aveva della caneva dello stesso monastero e i beni di Udolucio — pertinenti alla Canonica per giudizio di Anrico « filius Bonifacii » —, e per le cose di Solonno — per giudizio di Redolfo Scaccabarozzi e per una manufra di laucechild —. Anche questo atto venne rogato a Milano. Ai possessi comuni della Canonica e del monastero di Sant'Ambrogio fino ai primi decenni del XII secolo accenna il Biscaro, il quale intende appunto il documento del 1120 di cui abbiamo esposto il contenuto, come prova del « definitivo riparto in natura di tutto quanto le due corporazioni possedevano in comune », cfr. Biscaro, *Note e documenti santambrosiani*, in ASL, xxxi (1904), p. 313.

Ancora più tardi sono i primi accenni alla famiglia che prese il nome dalla località di Trezzano: il primo di questi personaggi è Manfredino da Trezzano che il 3 giugno 1151 agì quale testimone ad un atto rogato a Milano, con il quale i fratelli Giovanni e Carnelevario Molinari¹⁰ acquistarono per 20 soldi di buoni denari d'argento dei beni giacenti a Garbagnate Marcido, da alcune persone indicate come « de Garbagnate »¹¹.

Ancora come testimone il 13 ottobre 1154 compare Garinondo da Trezzano: egli infatti presenziò ad un atto di acquisto di beni nella vicina Assiano, situata nella medesima pieve di Cesano Boscone, operato da Alberto preposto della canonica di Sant'Ambrogio¹².

Sei anni più tardi, nel 1160, il messo regio Dionisio nominò il suddetto Lorenzo da Trezzano tutore del minore Guglielmo « filius quondam Nazarii de Vico » per un atto di vendita che questi doveva compiere¹³. È probabile che esistessero rapporti regolari tra la famiglia de Vico di Garbagnate Marcido e i da Trezzano, se nel 1151 Manfredino da Trezzano testimoniò ad un contratto in cui agiva tra gli altri Carnelevario Molinari marito di Strania de Vico; tuttavia questi sono gli unici elementi a nostra disposizione.

¹⁰ A proposito di questo personaggio cfr. in questo volume il mio studio, *Piccoli proprietari rurali in Garbagnate Marcido: I de Vico*, p. 730. Per la ricostruzione dell'albero genealogico della famiglia da Trezzano, vedi p. 776.

¹¹ ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 68; DELLA CROCE, t. 8, f. 15v. Da due carte riportate dal Della Croce, abbiamo notizia dell'esistenza all'inizio del XII secolo di un certo Ottone della Barona « de loco Trecciano »; ma dato il grande periodo intercorso non è possibile stabilire se costui appartenesse al medesimo gruppo familiare dei da Trezzano di cui abbiamo notizia a partire dalla metà del secolo. Il 15 marzo 1101 Ottone della Barona « de loco Trecciano » con la moglie Rolinda vendette ad Ottone « filius quondam Jolaninus » cittadino milanese per 41 soldi di buoni denari d'argento milanesi, 8 pezze di campo e 1 di prato e bosco per un totale di 24 pertiche e 21 tavole. Dall'indicazione delle confinanze, quali possessori di beni confinanti con quelli venduti, oltre ai Pandolfi, compaiono Sant'Ambrogio, San Celso, San Godenzo, un certo Lanfranco e un certo Amizone. L'atto venne rogato a Milano (cfr. DELLA CROCE, t. 6, ff. 5-6). Nel maggio del 1102 lo stesso Ottone « filius quondam Petri de iamscripto loco Trecciano » e detto della Barona acquistò da Ottone « filius quondam Algisii de loco Trecciano » abitante a Milano — agente unitamente alla moglie Oltida e alla madre Oltia — per 26 soldi di denari d'argento, un sedime posto « infra villam et prope flumen Barone », di cui non si conosce l'estensione. Anche questo contratto venne concluso a Milano (cfr. DELLA CROCE, t. 6, f. 19). Dalla citazione del « flumen Barone » possiamo pensare che Ottone fosse chiamato 'della Barona', proprio perché abitava nei pressi di questo corso d'acqua: una località Barona scorre tuttora poco più a nord di Trezzano, e non perché proveniente dalla località Barona, sita alle porte di Milano (cfr. Carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare, f. 45, in NO: « Baraggio » e in NE: « Milano-ovest »).

¹² ASA, Pergamene del secolo XI, n. 96.

¹³ ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 97; vedi in questo volume, Occurramini, *Piccoli proprietari*, cit., p. 740.

Kitroviamo Lorenzo da Trezzano nel 1167¹⁴, quando fece un 'pignus consulti' alla moglie Romana. Il fratello di Lorenzo, Zamperlo, obbligò tutti i suoi beni per garantire Romana.

Nel 1187 Lorenzo da Trezzano acquistò dal milanese Ruggero Pandolfi figlio di Enrico¹⁵ tutti i beni che questi possedeva nella località di Trezzano¹⁶, ed è qui che la documentazione relativa alle terre trezzanesi e a questo personaggio, sino a qui rapsodica, si fa più nutrita.

Queste prime pur frammentarie notizie riguardanti alcuni membri della famiglia da Trezzano, ed in particolare Lorenzo, che si rivelerà il personaggio chiave nella storia della famiglia stessa, ci permettono di fare un'osservazione preliminare a proposito della 'status sociale': Zamperlo da Trezzano risulta essere possessore di beni, se con essi garantisce il 'pignus consulti' fatto alla cognata Romana; Lorenzo agisce come tutore di Guglielmo de Vico, discendente da una famiglia di piccoli proprietari del contado; dunque siamo indotti a pensare che i da Trezzano appartenessero alla classe dei piccoli o medi proprietari del contado milanese¹⁷.

2. Primi rapporti tra la famiglia da Trezzano e la canonica di Sant'Ambrogio

Il 4 novembre 1187, a Milano, Ruggero « filius quondam Anrici qui fuit dictus Pandulfus », cittadino milanese, con la madre Romana e la moglie Binia — le quali agivano con il permesso di Ruggero loro munito regio, e dopo essere state interrogate dal giudice Goffredo da Vignate, — vendettero a Lorenzo da Trezzano per 55 lire e 8 denari di buoni denari d'argento nuova moneta, tutte le case e i terreni che possedevano « in loco et territorio Trecciano ». Si trattava di prati e boschi prevalentemente; non ne conosciamo l'estensione esatta a causa di gravi lacune della pergamena, tuttavia possiamo ritenerla intorno alle 150 pertiche. Ruggero Pandolfi promise che, quando suo fratello Albertino avesse raggiunto la maggiore età, entro quindici

¹⁴ ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 101.

¹⁵ Non sappiamo se costui a sua volta avesse acquistato i beni in questione dagli Avvocati, o da altri eventuali proprietari di terre in Trezzano a noi sconosciuti.

¹⁶ ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 163.

¹⁷ A proposito della nascita e dello sviluppo di nuove classi sociali, in concomitanza con la crisi della grossa proprietà fondiaria, cfr. C. VIOLANTE, *La società milanese nell'età comunale*, Bari 1953, pp. 154-156.

giorni dalla richiesta avrebbe sottoscritto una carta di approvazione al prezzo della vendita effettuata; nel frattempo, a garanzia, i venditori obbligarono tutti i loro beni: si costituì fideiussore Bonfante « qui dicitur de Leuco » di Milano, che si impegnò per cinque anni, soprattutto per quanto riguardava la sottoscrizione di Albertino nei termini indicati. Inoltre, nella stessa occasione e compreso nel prezzo indicato, Ruggero Pandolfi rinunciò ad un sedime giacente nello stesso luogo, che Lorenzo da Trezzano già prima di questa vendita « tenebat et habebat ». In fondo alla carta vi è un'aggiunta del 24 marzo 1191 riferentesi appunto alla sottoscrizione di Albertino divenuto maggiorenne (18 anni). Tale aggiunta venne stesa dal notaio Guglielmo de Banièra, mentre il precedente contratto era stato rogato da Pietro Abbate.

Metà dei terreni comprati nel 1187 da Lorenzo da Trezzano vennero due anni più tardi venduti da questo a Nazario¹⁸, prete e prevosto della canonica di Sant'Ambrogio per 26 lire di buoni denari d'argento milanesi nuova moneta, appunto circa metà della somma pagata nel precedente contratto¹⁹. Gli attori di tale vendita, stipulata a Trezzano, oltre a Nazario e a Lorenzo furono la moglie di quest'ultimo Romana e il nipote Giovanni con la propria moglie Oida. Dalla vendita erano esclusi il sedime che Lorenzo già possedeva prima del contratto con Ruggero Pandolfi, un altro piccolo sedime già venduto a Guifredino da Trezzano per 3 lire e 15 soldi e un piccolo campo situato « ubi dicitur ad gorgum » che era già stato acquistato da Pongivacca Longo per 26 soldi. Dalla somma pagata dal prevosto

¹⁸ Si tratta di Nazario Corbo: egli fu prevosto di Sant'Ambrogio dal 1178 al 1194 (cfr. BISCARO, *Note e documenti*, cit., p. 330). Venne più tardi eletto vescovo della città di Asti. Infatti sappiamo da una carta del 18 maggio 1194 (ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 197; DELLA CROCE, I, II, f. 142), attestante un atto di donazione effettuato nella canonica di Sant'Ambrogio, che Nazario « Dei gratia sancte Astensis ecclesie episcopus » donò a Guidone prevosto della chiesa di Sant'Eustorgio posta presso il fossato di Milano — che riceveva a nome della chiesa — 1 moggio di biada, metà segale e metà miglio, da consegnarsi tutti gli anni alla canonica di Sant'Eustorgio, su tutti i beni che Nazario aveva comprato da Andrea da Trezzano (fratello di Lorenzo da Trezzano) e da suo nipote Giovanni, giacché nello stesso luogo e territorio di Trezzano e che erano stati dei Pandolfi. Nazario si impegnò a difendere questo fido da tutti fino alla pena del doppio. Tale moggio di biada era donato perché fosse istituito un annuale a suffragio dell'anima della madre del vescovo Nazario e degli altri suoi defunti. Venne dichiarato che Nazario aveva comprato i beni con denaro proprio, come infatti si ricava anche dal documento del 1189.

¹⁹ ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 169; DELLA CROCE, I, 10, ff. 251-252. La formula usata per indicare la cessione è la seguente: « ...acceptis ab ipso domino preposito de suis propriis denariis, nominative pro indiviso de medietate de omnibus casis et rebus territoriis iacentibus in suprascripto loco et territorio Treziano ».

Nazario risulta quindi che il valore del terreno era un poco aumentato nel corso dei due anni.

Nazario agiva personalmente, non a nome della Canonica, e pagò con denaro proprio. I venditori obbligarono tutti i loro beni e nominarono fideiussore Zamperlo, fratello di Lorenzo, che si obbligò per garanzia relativamente alle questioni che fossero sorte entro cinque anni²⁰. L'atto venne rogato a Trezzano dal notaio Pietro Abbate come il precedente.

Lo stesso giorno, il prevosto Nazario, alla presenza dei medesimi testimoni, Ballione figlio di Andrea e Percino fratello di Andrea — che risulteranno essere membri della famiglia da Trezzano —, oltre a Guifredo Malfilloci, investì « locationis nomine ad bene fatendum » Lorenzo da Trezzano e suo nipote Giovanni di quanto essi gli avevano ceduto²¹. I locatari erano tenuti a consegnare come affitto alla Canonica di Sant'Ambrogio a Milano 2 moggi di frumento e 1 di segale a san Lorenzo, 1 moggio di miglio e 1 cappone a san Michele.

È da rilevare come i beni in questione fossero stati acquistati personalmente da Nazario, che li pagò « de suis propriis denariis », mentre l'affitto della locazione avrebbe dovuto essere consegnato « ad predictam canonicam ». Può darsi dunque che Nazario Corbo avesse fatto un immediato atto di cessione alla Canonica dei beni acquistati, di cui non ci è rimasta notizia²². Venne posta la clausola che quando i locatari avessero dovuto recarsi a Milano per consegnare l'affitto, il prevosto avrebbe dovuto dar loro da mangiare a sufficienza; a garanzia Lorenzo da Trezzano e suo nipote Giovanni obbligarono tutti i loro beni.

Il contenuto dei due contratti stipulati il 1 agosto 1189 fa pensare ad una complessa operazione condotta da Lorenzo da Trezzano nel tentativo di acquistare beni. Può darsi che Lorenzo avesse concluso un acquisto superiore alle sue disponibilità di denaro e si fosse visto

²⁰ Il testo del documento continua poi: « Ibi coram ipsis testibus iudicite Romana et Oida remittaverunt omni iuri sibi in ista rerum medietate, aliquo modo pertinenti et insuper ipsa Romana ibi accepit consultum a prefato viro suo super omnibus suis rebus per libras tres et solidos tredecim qui sunt sua dos inter denarios et mobilia venditam. Ipsa vero Oida manifestavit se bonum consultum habere cariam de tota sua dote ».

²¹ ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 170; DELLA CROCE, I, 10, f. 253.

²² La dott. Annamaria Ambrosioni mi ha gentilmente informato che, dall'esame di gran parte dei documenti relativi all'attività della canonica di Sant'Ambrogio nel periodo in cui fu prevosto Nazario Corbo, non risulta che egli avesse condotto altre operazioni simili a quella compiuta con Lorenzo da Trezzano. Sarebbe interessante tuttavia condurre uno studio su tutti gli aspetti dell'attività economica esplicata da Nazario Corbo, sia come prevosto di Sant'Ambrogio che come vescovo di Asti.

costretto a ricorrere per mezzo del preposito Nazario all'aiuto finanziario della Canonica, vendendole una parte delle terre in questione e ricevendola poi indietro in locazione. L'interesse della canonica di Sant'Ambrogio a sostenere Lorenzo da Trezzano dipese probabilmente dalla considerazione che, aiutando costui a comperare le terre, si impediva che le stesse restassero o finissero in mano di cittadini o di signori feudali; questo modo di procedere si rivelò in seguito assai utile alla Canonica per affermare la propria signoria sulla zona²³.

Il contratto di locazione concluso nel 1189, che probabilmente avrebbe dovuto durare per cinque anni — nel documento non veniva esplicitamente indicata la durata del contratto ma, posta la fideiussione quinquennale da parte di Zamperlo, può darsi che tutto il contratto avesse tale scadenza —, venne rinnovato il 12 marzo 1194, appunto dopo circa cinque anni²⁴. Ci è stata infatti tramandata una convenzione stesa da Martino Cagapisto a Milano, « in brolieto consulum », alla presenza di Giovanni e di Alberto « qui dicitur Longus » e di Refudato Butraffo: con essa Guifredo Longo canonico e beneficiale della canonica di Sant'Ambrogio si accordava con Lorenzo, con Zamperlo — il fideiussore del contratto precedente — e con Giovanni da Trezzano, affinché questi tenessero e coltivassero i sedimi, le terre e quanto « ipsa canonica habet et ei pertinet in loco et territorio prefati loci de Derciano ». Si noti che non venne indicata né l'estensione né la ubicazione dei terreni: doveva trattarsi quindi di proprietà ben note, quelle vendute cinque anni prima e degli altri acquisti operati precedentemente dalla canonica di Sant'Ambrogio nella località. Il fitto che i da Trezzano avrebbero dovuto consegnare alla Canonica venne fissato in 10 moggi e 5 staia di biada, 12 soldi di terzoli e 6 polli, così ripartiti: 4 moggi e 4 staia di siligine e 13 staia di frumento a san Lorenzo, 4 moggi e 4 staia di miglio a san Martino, i denari e i polli a Natale. Rispetto ai termini della locazione del 1189, le condizioni del rinnovo sono molto più gravose, ma bisogna considerare l'aumento dell'entità dei beni locati. I « massari » diedero guadia e impegna-

²³ Di atti di acquisto operati in territorio milanese da enti ecclesiastici, secondo questo schema e più in generale secondo un formulario ricorrente — 'usufructuario nomine ad fectum faciendum', 'libellario nomine ad fectum faciendum', 'ad tenendum et laborandum et fectum faciendum' —, in cui cioè l'ex proprietario si riservava la terra in godimento, con la mediazione di un ecclesiastico, si è occupata G. ROSSERTI, *Atti di cessione di beni a chiese del territorio milanese*, in *Contributi dell'Istituto di storia medievale (Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo)*, I, Pubblicazioni dell'Università Cattolica, Milano 1968, pp. 362-364.

²⁴ ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 196; DELLA CROCE, I, II, ff. 169-170.

rono tutti i loro beni « ita ut unusquisque teneatur tantum pro sua parte », e se non avessero pagato il fitto entro i termini stabiliti, la Canonica « habeat virtutem se intromitendi de ipsis rebus sine contradictione suprascriptorum massarium et facere de eis quicquid ipsi canonice utile fuerit ».

Si possono rilevare, a proposito dei due contratti di locazione avvenuti a cinque anni di distanza, alcuni elementi interessanti: infatti, mentre nel primo dei contratti considerati la scadenza dello stesso era assai breve, evidentemente in previsione di un riscatto da parte dei locatari, nel secondo — un contratto di convenzione — non vengono indicati termini di tempo e per la prima volta i locatari stessi sono menzionati come 'massari'.

Sempre sui rapporti tra la canonica di Sant'Ambrogio e la famiglia da Trezzano a proposito dei beni che Lorenzo aveva acquistato dai Pandolfi, si hanno ulteriori notizie da un documento dell'8 dicembre 1195: si tratta di un atto di vendita che venne stipulato nella Canonica e fatto dal suddetto Lorenzo e da suo nipote Giovanni a Pietro preposito²⁵, agente a nome della Canonica. Il preposito Pietro Longo pagò ai da Trezzano 31 lire di nuovi denari milanesi — la somma era stata ricavata dalla vendita di altri beni di proprietà della stessa Canonica a Cerliano, località posta nella pieve di Seveso²⁶ — ottenendo « ad proprium » la cessione di « omnibus illis rebus territoriis cultis et incultis » che Lorenzo e Giovanni possedevano a Trezzano, più un sedime che si diceva essere stato di Enrico Pandolfi, suddetto²⁷. In base alle considerazioni fatte precedentemente e al prezzo che venne pagato, pare debba concludersi che i terreni in questione fossero la metà rimasta in proprietà ai da Trezzano dopo la cessione alla canonica di Sant'Ambrogio, avvenuta nel 1189; l'estensione dei terreni era di 17 iugeri. I venditori si impegnarono a difendere i beni soprattutto dalle mogli Romana e Olda; si costituirono fideiussori Ambrogio « de Sancto Julio de loco Boldonasco »²⁸ e Negro Ferrari di porta Ticinese, che obbligarono tutti i loro beni.

²⁵ Cfr. ASA, Pergamene del secolo XII, n. 206.

²⁶ *Liber Notitiae*, 174 A.

²⁷ ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 205; DELLA CROCE, I, II, ff. 169-170.

²⁸ La località di Boldonasco era posta nel territorio pieve di Tremo, confinante a nord con quella di Cesano Boscone (*Liber Notitiae*, 191 B). Di essa dà notizia anche l'Olivieri, indicandola come frazione di Musocco (cfr. E. OLIVIERI, *Dizionario di toponomastica lombarda*, Milano 19612, p. 95). Ora, ovviamente, fa parte del capoluogo.

Ma ancora quel giorno, alla presenza degli stessi testimoni, il Prevosto, a nome della canonica di Sant'Ambrogio, investì 'nomine libelli' i due venditori dei beni appena acquistati, con la clausola che essi non avrebbero potuto venderli senza il suo permesso²⁹. Il fitto da consegnare alla Canonica consisteva in 6 moggi di biada e legumi, parte a san Lorenzo e parte a san Michele. Se l'affitto non fosse stato consegnato, dopo un anno dalla scadenza il Prevosto o i suoi successori avrebbero potuto considerare pienamente propri i beni. Venne poi indicata anche la seguente precisazione: « predictum vero fictum dari debeat tantum a duabus personis »: appunto soltanto Lorenzo e il nipote Giovanni erano tenuti a consegnare quanto stabilito. Può darsi che tale precisazione indicasse anche implicitamente che non dovevano stabilirsi altre persone sul fondo o, se si fossero stabiliti altri, avrebbero dovuto pagare un censo in più.

L'andamento dei rapporti tra la canonica di Sant'Ambrogio e Lorenzo da Trezzano, e in genere la situazione economica dello stesso Lorenzo, si chiariscono dunque meglio alla luce degli elementi del nuovo contratto del 1195. Lorenzo da Trezzano, in condizioni economiche sempre più precarie, si vide costretto a cedere alla Canonica anche il resto dei propri possessi terrieri in Trezzano, secondo il procedimento già sperimentato, cioè conservando a titolo di livello il godimento dei beni in questione³⁰.

3. La questione del possesso dei beni già appartenuti agli Avvocati

Nonostante le possibilità finanziarie di Lorenzo da Trezzano fossero poco cospicue, egli aveva riscattato nel 1192, insieme ad altre persone, l' 'honor et districtus' su Trezzano³¹. Tale riscatto di oneri signorili che costoro dovevano agli Avvocati nel luogo di Trezzano, in parte perché abitanti e in parte perché possessori di beni, è atte-

²⁹ Tale clausola potrebbe essere indizio della preoccupazione del 'dominus' che i beni non fossero alienati a feudatari o 'cives', persone cioè che potessero sottrarsi alla sua giurisdizione.

³⁰ A questo proposito vedi ancora quanto osservato da G. ROSSERTI, *Atti di cessione*, cit., soprattutto alle pp. 362-364, dove vengono presi in considerazione contratti stipulati in tale senso tra enti ecclesiastici e persone di modesta condizione economica e sociale.

³¹ ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, n. 189; DELLA CROCE, t. 11, f. 99; registro in Biscano, *Gli avvocati*, cit., Appendice, xxvi, p. 28. Da questo documento non risulta a quanto ammontassero i beni acquistati con commessi gli 'honores'; l'entità di essi ci viene fornita da una carta del 26 marzo 1200: era di 38 pertiche e 2 tavole (cfr. *Atti del Comune*, doc. cccxvii, pp. 321-323).

stato da una carta del 10 marzo 1192, con la quale i fratelli Anselmo, Alberto e Obizone Avvocati³² « filii quondam Obizonis Avvocati », cittadini milanesi, vendettero « ad proprium et sub dupla defensione » a Lorenzo da Trezzano, Bonomo « qui dicitur Bastono », Balliono figlio di Andrea³³, Amizone « qui dicitur Bastono »³⁴ e Lanfranco della Barona, tutti di Trezzano, per 38 lire di buoni denari d'argento milanesi nuova moneta, « omnibus illis honoribus districtis condiciis castellancis covis mannis carriciis aquariis piscariis aliisque honoribus que ipsis fratribus universaliter in ipso loco et in eius territorio pertinebant vel pertinere debebant ipsis fratribus in integrum ». Inoltre, comprendendolo nel prezzo indicato, gli Avvocati rinunciarono ad esercitare sugli acquirenti e nel luogo di Trezzano il diritto di castellanza inerente al castello di Iborino. Come abbiamo già avuto modo di osservare, la località di Iborino, indicata qui come sede di 'castrum', si trovava nel territorio della vicina pieve di Rosate, mentre Trezzano era nell'ambito di quella di Cesano Boscone³⁵. C'è

³² A proposito di quest'ultimo personaggio, vedi quanto esposto più oltre, pp. 772-777.

³³ Costui, nipote di Lorenzo da Trezzano, era già stato citato come testimone al contratto di vendita con conseguente investitura del 1189, vedi sopra, p. 753.

³⁴ Amizone Bastono compare come fiduciario per cinque anni in un contratto rogato a Milano — non sappiamo in quale anno essendo la pergamena assai rovinata — con cui Lanfranco della Barona (certamente il nostro personaggio) cedette ad un certo Amizone 3 pezze di terra. Nell'indicazione delle confinanze compare anche il nome di Perciolo « filius quondam Andree de Trecciano » (ASM, AD, Perg. FR, cart. 303, anno incerto). Ancora Amizone Bastono ricorre nel fratello Zanato in una carta del 9 giugno 1210 (DELLA CROCE, t. 14, f. 81), rogata nella città di Pavia. I due fratelli indicati come « qui fuerunt de loco Trezzani », « finem et pacem et perdonationem ac totius sui iuris remissionem fecerunt pro se et pro tota eorum parte, in domino Jacobo ecclesie sancti Johannis dommarum preposito Papie, nomine et ad partem domini Henrici prepositi canonice beati Ambrosii confessoris constructe in civitate Mediolani et domini Ambrosii prepositi canonice beati Ambrosii biteri prepositi qui dicitur de Osnago et Bonacosse et Beltrami Corbi et magistri Girardi et magistri Obizi qui dicitur de Lonacio et Volandi de la Volta atque Petraci Bonaventii et Robertelli de la Croce canonicorum eiusdem canonice et nomine et ad partem omnium aliorum canonicorum sive totius collegii predicte canonice... nominatum de omnibus dampnis et gravis et incendiis et iniuriis et offensivibus et assaltis et fevris et maleficiis quibuscumque modis datis seu factis ab ipsis preposito et canonicis vel ab aliquo seu aliquibus de eorum parte et in personis et rebus iamscripti Andree et Zanaci et de omnibus compositionibus que possunt vel poterunt pro predictis rebus peti », sotto pena di 100 lire di buoni denari milanesi. Alla stessa pena il prevosto e i canonici fecero analoga rinuncia. Testimoni furono Guglielmo Confalonieri, Maruto Tabernario e Ogero de Zambarello; rogatore Ottone Michele. Il Della Croce afferma poi che un'altra rinuncia fu fatta in favore di Ardereo « qui dicitur Boffa » cittadino milanese e dei suoi figli « et totius eorum partis » sotto pena di 10 lire di torzoli. Il notaio e i testimoni furono gli stessi.

³⁵ A proposito della rottura dei vecchi ambiti circoscrizionali, e del fenomeno della formazione delle circoscrizioni di castello, vedi quanto osservato da G. ROSSERTI, *Società e istituzioni nel contado lombardo durante il Medioevo*, *Collegio Monzese*, *Secoli VIII-X*, Milano 1968, t. 1, pp. 159, 188-189.

nel documento una specificazione che conviene notare: « ita quod a modo in antea ipsi Lorencius et Bonomus et Anuizonus et Lanfrancus cum suis heredibus liberi et indemni esse debeant ab ipsis condiciis honoribus districtis castellanciis covis mannis carriciis aliisque rebus que pertinere poterint in iam scripto loco et in eius territorio intergraliter... ». È sintomatico che in una carta dell'anno 1200³⁶, in riferimento proprio al contratto-riscatto del 1192, Lorenzo da Trezzano sia definito insieme agli altri riscattanti semplicemente come 'rustico' ³⁷. Questi 'rustici' avevano lavorato le suddette terre degli Avvocati, e, quando riscattarono le 'condiciones' gravanti su quelle terre, acquistarono anche la proprietà delle terre stesse, come si intuisce dai documenti che esamineremo subito.

Il prezzo pagato per l'acquisto delle terre insieme al riscatto degli oneri signorili non è indicativo, in quanto — come vedremo in seguito — i beni in questione erano sottoposti ad ipoteca da parte dei creditori dei fratelli Avvocati ³⁸. Non siamo a conoscenza di gran parte delle clausole del contratto e nemmeno del luogo in cui esso venne concluso, essendo la pergamena nella parte terminale assai rovinata.

* * *

Il problema del possesso delle terre di Trezzano già di proprietà degli Avvocati, fu motivo negli anni seguenti di una lite fra tre dei

³⁶ *Atti del Comune*, doc. cccxxvii, pp. 321-323.
³⁷ L'allegarsi del fenomeno della crisi dei piccoli proprietari dalla metà dell'XI secolo, e ancor più nel XII, è stato ampiamente messo in luce da G. Rossetti, *Società e istituzioni*, cit., p. 196, la quale fa notare che: « i piccoli proprietari, ridotti ormai a vivere su terre insufficienti al fabbisogno delle famiglie e non più in grado di competere con il mercato cittadino, cedettero in varie forme alle chiese le loro terre, sulle quali restarono tuttavia spesso come usufruttuari 'usque in perpetuum'. Divenuti in tal modo lavoratori di terre altrui essi furono sottoposti al pagamento delle 'condiciones', e non diversamente dalla famiglia servile, che nel frattempo aveva fissato nelle 'consuetudines' i propri oneri, furono definiti 'rustici' ». Il contratto-riscatto del 1192 è stato interpretato da S. Pisanò, in una tesi discussa sotto la guida del prof. C. Violante presso l'Università Cattolica, nell'anno accademico 1963-64 (*Il problema della signoria rurale in territorio milanese nei secoli XI-XII*, Lett. Fil. 13194), come uno dei non frequenti casi in cui dei rustici riscattano l'onore et districtus » per emanciparsi dalla propria condizione e non essere più soggetti a prestazioni di sorta; in questo caso forse, i protagonisti si riscattarono dalla soggezione alla signoria rurale degli Avvocati, ma caddero sotto quella della canonica di Sant'Ambrogio.

³⁸ *Atti del Comune*, a. 1199, 31 dicembre, doc. cccxiv, p. 318; regesto in E. Riboldi, *Le sentenze dei consoli di Milano nel secolo XII*, in ASL, xxxii (1905), Appendice, lxxviii, p. 270. Si tratta di una sentenza pronunciata dal console Martino di Camuago, nella lite che opponeva Ottone Pristinario de Cruce Avvocati e coloro che avevano riscattato l'honor et districtus nel 1192.

cinque suddetti rustici e Ottone Pristinario de Cruce Avvocati ³⁹, che aveva crediti sulle terre degli Avvocati. Ci soccorre in proposito una sentenza pronunciata a Milano il 31 dicembre 1199 dal giudice Martino di Camuago allora console, assistito dall'altro console Manfredo Visconti ⁴⁰. I termini della controversia erano i seguenti: Ottone Pristinario chiedeva che Lorenzo da Trezzano e gli altri due — notiamo che alla questione non sono interessati Bonomo Bastono e Lanfranchino della Barona, che può darsi avessero acquistato terre degli Avvocati non ipotecate — gli cedessero le terre che essi avevano acquistate dai fratelli Avvocati ⁴¹, oppure che gli consegnassero 19 lire, somma che Ottone Pristinario aveva dovuto pagare a Pagano Salvatico, oltre a 4 lire meno 16 denari che egli stesso era stato condannato a pagare ad Anselmo di Garbagnate: i quali Pagano e Anselmo, creditori ipotecari del suddetto Alberto Avvocati, avevano proceduto ad evizione sulla casa che Ottone Pristinario aveva acquistato dagli Avvocati, e sul proprio diritto ad agire in tal senso mostravano i documenti. Al contrario i citati uomini di Trezzano non volevano consegnare tale somma sostenendo che Ottone era stato soddisfatto da Ambrogio da Bonate con cui era venuto a transazione per l'annullamento dei suoi diritti e aggiungevano che quando Alberto Avvocati aveva contratto il debito nei confronti di Pagano e di Anselmo era ancora minore ⁴², per cui l'impegno preso non era valido. Ottone Pristinario ribatteva di non essere stato in alcun modo soddisfatto da Ambrogio da Bonate — non conosciamo per altro i motivi per cui Ambrogio avrebbe pagato la somma — anzi in verità era provato per sentenza che il denaro che questi gli aveva dato era stato restituito, e inoltre aggiungeva che Alberto Avvocati era emancipato quando aveva sottoscritto il debito. Considerato quanto esposto e avuta prova da Ottone Pristinario che egli « nullam colusionem cum Ambrosio de Bonate fecisse » ⁴³, ma che anzi gli aveva restituito la somma ricevuta, e aveva consegnato le 23 lire meno 16 denari ai creditori degli Avvocati, cioè a Pagano Sal-

³⁹ Il Biscaro afferma che « de cruce advocati » significa il crocicchio, dove erano le case degli Avvocati. Probabilmente questa contrada era situata a porta Ticinese, dove appunto fin dal X secolo abitavano gli Avvocati, cfr. Biscaro, *Gli Avvocati*, cit., p. 21, n. 2.

⁴⁰ Lo attesta il già citato documento del 1199: *Atti del Comune*, doc. cccxiv, p. 318; DELLA CROCE, I, II, ff. 304-305; Regesto in Riboldi, *Le sentenze*, cit., Appendice, lxxviii, p. 270.

⁴¹ Ricordiamo che questi beni non entrano con quelli ceduti progressivamente da Lorenzo da Trezzano alla canonica di Sant'Ambrogio.

⁴² Alberto viene precisamente indicato come « filius familias ».

⁴³ Probabilmente questo Ambrogio de Bonate aveva cercato di tacitare le richieste di Ottone Pristinario offrendogli una somma di denaro, perciò questi gli aveva mosso contestazione restituendo anche i soldi già ricevuti.

vatico e ad Anselmo di Garbagnate, il giudice Martino condannò Lorenzo, Giovanni⁴⁴ Balliono e Amizolo Bastono a cedere i beni ad Ottone Pristinario oppure a consegnargli la somma corrispondente entro trenta giorni.

Ancora a proposito di questa controversia il 26 marzo 1200⁴⁵, nella camera dei consoli di Milano, alla presenza di Guercio de Ostiolo, di Ugone di Castagnanega e di Guidone della Pusterla, il console Giacomo degli Oldani dichiarò che Ottone Pristinario avrebbe dovuto ricevere in possesso i beni, con connesso l' 'honor et districtus', che erano venuti in mano di Lorenzo da Trezzano e degli altri del contratto del 1192, per l'acquisto effettuato con Bonomo Bastono e con Lanfranchino della Barona dai fratelli Avvocati⁴⁶. Ma ai rustici rimaneva sulle terre cedute a Ottone diritto di evizione per 10 lire meno 26 denari: somma pari alla differenza fra il valore delle terre e la cifra che nel 1199 i rustici stessi erano stati condannati a pagare ad Ottone Pristinario. Venne dichiarato che Ottone Pristinario avrebbe avuto il possesso corporale dei beni richiesti, già degli Avvocati ed ora dei rustici di Trezzano, pagando egli la somma di 10 lire meno 26 denari⁴⁷, così da poterne disporre « salvo iure aliorum creditorum suprascriptorum quondam Anselmi et Alberti fratrum » (Avvocati).

Ma le terre poste nel territorio di Trezzano e possedute un tempo da Anselmo ed Alberto Avvocati furono motivo di ulteriore lite per Ottone Pristinario. Sappiamo infatti che nella Chiesa Maggiore di Milano il 20 aprile 1200 i giudici Arnaldo de Bonbellis e Carnelevario da Vimercate, delegati dai consoli di Milano, pronunciarono sentenza nella lite che opponeva il suddetto Ottone Pristinario a Carnelevario Sansoni⁴⁸ che si fece in tale frangente rappresentare dal figlio Albertino⁴⁹. Ottone chiedeva che Carnelevario gli rilasciasse tutti i beni con connesso l' 'honor et districtus' che aveva comprato nel terri-

⁴⁴ Il nipote di Lorenzo da Trezzano, Giovanni, che non figurava nel contratto del 1192, agrà da questo momento sempre solidalmente con lo zio.

⁴⁵ *Atti del Comune*, doc. ccxxvii, pp. 321-323; citato in GIULINI, *Memorie spettanti*, v. p. 128, con data 26 febbraio.

⁴⁶ Come abbiamo già avvertito (v. n. 31), viene indicata a questo punto l'entità dei beni del contratto del 1192.

⁴⁷ Il testo presenta da questo punto parecchie lacune, per la cattiva conservazione della pergamena, perciò non risultano chiare le modalità da parte di Ottone del pagamento della somma « ex quibus sunt fibris novem et solidos duos et denarios... pro sorte et solidos septem et denarios quatuor pro... denarios duos... [confeccionem istius instrumenti solidos tres] ».

⁴⁸ A proposito di questo personaggio e della sua azione in Trezzano, vedi quanto esposto più oltre, pp. 772-774.

⁴⁹ *Atti del Comune*, doc. ccxxviii, pp. 323-324.

torio di Trezzano dal fu DONOMO BASTONO, LANFRANCHINO della Barona, LORENZO da Trezzano e AMIZOLO Bastono⁵⁰ — beni di cui si parlava dianzi —, oppure pagasse 19 lire, somma corrispondente a quella che Ottone aveva versato a Pagano Salvatico oltre a 4 lire che aveva dato ad Anselmo di Garbagnate. Aggiungeva che i beni degli Avvocati erano a lui obbligati in pegno per l'evizione del sedime che aveva comprato da quelli, come erano obbligati a Zanatio de Molteno anch'egli creditore, i cui diritti erano passati a lui. Carnelevario ricusava dicendo che Ottone « a quibusdam rusticis de Trecciano⁵¹ de rebus suprascriptorum Anselmi et Alberti Advocati evicisse⁵², unde usque ad earum extimationem se ipsi Ottoni non teneri affirmabat ». Tenendo conto appunto del fatto che fino al valore delle terre, Carnelevario non era obbligato nei confronti di Ottone e che la stima fu di 9 lire meno 2 soldi⁵³ la sentenza pronunciata obbligava il suddetto Carnelevario Sansoni con il figlio Albertino, a restituire ad Ottone entro trenta giorni i beni con connesso l' 'honor et districtus', oppure a versargli il resto delle citate 23 lire e cioè 14 lire e 2 soldi; Carnelevario invece venne assolto per le altre 9 lire meno 2 soldi (corrispondenti alla stima delle terre), salvo il diritto di Ottone su tale somma in caso di evizione.

Ancora i beni che erano stati degli Avvocati furono oggetto di una sentenza pronunciata a Milano il 21 dicembre 1200 dai consoli Ruggero di Bollate e Giacomo degli Oldani, nella lite vertente fra il suddetto Ottone Pristinario e Soldano de Intus Turrim di San Pietro alla Vigna⁵⁴: Ottone chiedeva che Soldano gli restituisse una pezza di prato nel territorio di Trezzano — ovviamente già appartenuta agli Avvocati — oppure pagasse le 19 lire da lui (Ottone) versate a Pagano Salvatico e le 4 lire date ad Anselmo di Garbagnate, per l'evizione fatta sulla casa, che egli aveva — come abbiamo già visto — acquistato

⁵⁰ Sono le stesse persone per le stesse terre, evidentemente vendute nel frattempo dai rustici di Trezzano a Carnelevario Sansoni.

⁵¹ Come abbiamo precedentemente osservato questa definizione di 'rustici' per Lorenzo da Trezzano e per gli altri riscattanti-acquirenti, dell'anno 1200, ci conferma nell'ipotesi avanzata: nonostante il contratto-riscatto del 1192 essi erano e rimasero soggetti agli oneri signorili.

⁵² Vedi documento precedente.

⁵³ In realtà il testo dice: « res ab ipso Ottone evicite fuerunt extimate usque ad libras novem et solidos duos de iamdudico debito », ma pensiamo trattarsi di una svista del notaio: infatti più oltre per due volte è detto: « libris novem minus solidis duobus », e infatti questa somma aggiunta a quella che Carnelevario avrebbe dovuto pagare dà proprio 23 lire.

⁵⁴ *Atti del Comune*, doc. ccxxiv, pp. 332-333; regesto in RINOLDI, *Le sentenze*, cit., LXXIX, p. 270.